

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

## CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale.

(GU n.59 del 27-7-2021)

IL CAPO DIPARTIMENTO  
per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge n. 104 del 1992;

Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 42;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18 maggio 2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale è stato emanato il «Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi 102 e ss.;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 228/2012;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, avente ad oggetto «valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999»;

Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, comma 1;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della funzione pubblica, recante le «linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, in attuazione dell'art. 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1,

numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione»;

Visto l'art. 3, comma 3-bis, del succitato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, in base al quale le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra l'altro, di dodici posti della III area funzionale. La predetta dotazione organica e' ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al suddetto decreto;

Visto l'art. 3, comma 3-ter, del succitato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2021, a valere sulle facolta' assunzionali pregresse, relative al comparto funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal fine, le predette facolta' assunzionali si intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 100 del 14 agosto 2020;

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»;

Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle aree funzionali;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato «Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni»;

Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea triennale (L) il titolo accademico, di durata triennale, conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, con cui lo scrivente e' stato nominato Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione;

Considerato che e' vacante il posto di direttore generale della Direzione per le risorse umane e finanziarie;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, nei profili professionali sottoindicati, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, secondo la seguente ripartizione:

duecentocinquantacinque unita' da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile (codice concorso 01);

sette unita' da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario socio - organizzativo - gestionale (codice concorso 02);

sette unita' da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario per la comunicazione e per l'informazione (codice concorso 03);

trentacinque unita' da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario informatico - statistico (codice concorso 04).

2. Il numero dei posti di cui al comma 1 puo' essere incrementato, in ordine a ciascun profilo ed a ciascuna sede, nei limiti delle unita' indicate al successivo comma 5, a valere sulle risorse finanziarie disponibili.

3. Il cinque per cento dei posti a concorso e' riservato al personale di ruolo del Ministero dell'istruzione in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

4. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

5. I complessivi trecentoquattro posti, elevabili fino a seicentoquarantotto, sono cosi' ripartiti:

codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile

Parte di provvedimento in formato grafico

codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale

Parte di provvedimento in formato grafico

codice 03 - funzionario per la comunicazione e per l'informazione

Parte di provvedimento in formato grafico

codice 04 - funzionario informatico - statistico

Parte di provvedimento in formato grafico

## Art. 2

### Riserve di posti e preferenze

1. In materia di riserva di posti e di titoli di preferenza si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In materia di titoli di preferenza si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. In particolare, si applicano le riserve di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo.

3. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, a parita' di merito, hanno preferenza:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

s) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:

a) l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

6. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, a parità di merito e di titoli, l'aver svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

7. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva di posti costituisce, inoltre, titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, l'esperienza maturata con il distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184.

8. A parità di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

9. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

10. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

11. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.

12. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

### Art. 3

#### Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:



a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) età non inferiore a diciotto anni;

c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;

e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

f) diploma di laurea (DL) oppure laurea (L) oppure laurea specialistica (LS) oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da università statali e non statali accreditate dal Ministero dell'università e della ricerca, nelle classi di seguito indicate, in ordine a ciascun profilo professionale:

codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile

laurea triennale (L) in scienze dei servizi giuridici (L-14), scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16), scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18), scienze economiche (L-33), scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), sociologia (L-40),

ovvero

laurea magistrale (LM) in giurisprudenza (LMG-01), ingegneria gestionale (LM-31), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), relazioni internazionali (LM-52), scienze dell'economia (LM-56), finanza (LM-16), scienza della politica (LM-62), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM-76), scienze economiche-aziendali (LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), sociologia e ricerca sociale (LM-88), studi europei (LM-90) o corrispondenti laurea specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale

laurea triennale (L) in scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18), scienze economiche (L-33), servizio sociale (L-39), sociologia (L-40); scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), ingegneria industriale (L-9), Ingegneria dell'informazione (L-8),

ovvero

laurea magistrale (LM) in ingegneria gestionale (LM-31), scienze dell'economia (LM-56), finanza (LM -16), scienze economico-aziendali (LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale (LM-88), o corrispondenti laurea specialistica (LS) o diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233,

ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

codice 03 - funzionario per la comunicazione e per l'informazione

laurea triennale (L) in beni culturali (L-01), filosofia (L-5), lettere (L-10), lingue e culture moderne (L-11), mediazione linguistica (L-12), scienze dei servizi giuridici (L-14), scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16), scienze dell'educazione e della formazione (L-19), scienze della comunicazione (L-20), scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), servizio sociale (L-39), sociologia (L-40),

ovvero

laurea magistrale (LM) in filologia moderna (LM-14), linguistica (LM-39), archivistica e biblioteconomia (LM-5), informazione e sistemi editoriali (LM-19), lingue moderne per la

comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38), metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43), relazioni internazionali (LM-52), scienze dell'economia (LM-56), scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (LM-59), scienze della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), scienze dello spettacolo e produzione multimediale (LM-65), scienze economico-aziendali (LM-77), scienze filosofiche (LM-78), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), scienze pedagogiche (LM-85), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale (LM-88), studi europei (LM-90), tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91), teorie della comunicazione (LM-92), teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (LM-93), traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), giurisprudenza (LMG/01) o corrispondenti laurea specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233,

ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

codice 04 - funzionario informatico - statistico

laurea triennale (L) in ingegneria dell'informazione (L-8), scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18), scienze e tecnologie fisiche (L-30), scienze e tecnologie informatiche (L-31), scienze matematiche (L-35), statistica (L-41), scienze della difesa e della sicurezza (L/DS), Scienze criminologiche e della sicurezza (L/SC),

ovvero

laurea magistrale (LM) in finanza (LM-16), fisica (LM-17), informatica (LM-18), informazione e sistemi editoriali (LM-19), ingegneria della sicurezza (LM-26), ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria elettronica (LM-29), ingegneria gestionale (LM-31), ingegneria informatica (LM-32), matematica (LM-40), metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43), modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44), sicurezza informatica (LM-66), scienze statistiche (LM-82), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91), scienze della difesa e della sicurezza (LM/DS01) o corrispondenti laurea specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.

Il candidato verrà ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della

cittadinanza.

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

#### Art. 4

##### Esclusione dal concorso

1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione è disposta con provvedimento del Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.

#### Art. 5

Pubblicazione del bando. Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sulla piattaforma digitale disponibile all'indirizzo <https://reclutamento.istruzione.it/> - raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione.

2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sulla piattaforma digitale di cui al comma 1, previa registrazione del candidato sulla medesima piattaforma. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

3. I candidati possono presentare istanza on-line di partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui al comma 2, entro le ore 18,00 del 27 agosto 2021. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine.

4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

5. La presentazione della domanda per via telematica costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. È possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1, comma 1.

#### Art. 6

##### Contenuto della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome ed il nome;
- b) la data, il comune, la provincia e l'eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale;
- c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, comune, codice di avviamento postale);
- d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di

appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici;

f) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;

i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

j) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, in ordine a ciascun profilo professionale, alla lettera f), comma 1 del precedente art. 3, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in cui è stato conseguito, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione ovvero che la procedura di equiparazione è in corso;

k) il profilo professionale per il quale concorre, tra quelli indicati all'art. 1 del presente bando;

l) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando;

m) l'eventuale diritto alle riserve di cui all'art. 1, comma 3 del presente bando, in quanto appartenente al personale di ruolo del Ministero dell'istruzione;

n) l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame;

o) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy riportata nel bando;

p) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa sulla privacy, del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all'utilizzo, da parte del Ministero dell'istruzione e dell'affidatario del servizio, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda, presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.

2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi concorsuali non costituisce, in ogni caso, requisito della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

3. Ai fini delle comunicazioni relative al concorso, nella domanda di ammissione occorre, altresì, inserire il domicilio (se diverso dalla residenza), un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato.

4. Il candidato dovrà tempestivamente comunicare

all'Amministrazione, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, ogni eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica (PEC e PEO) nonche' dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio che sia intervenuta successivamente all'inoltro della domanda.

Con le stesse modalita', il candidato dovra' tempestivamente comunicare eventuali, ulteriori, variazioni relative ai dati dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo modificabili, successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, i dati concernenti i requisiti di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 ed all'art. 1, comma 3 del presente bando.

5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore.

6. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line, il candidato dovra' utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page della piattaforma di cui all'art. 5 comma 1.

8. Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva il candidato dovra' utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.

9. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

## Art. 7

### Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta, da personale individuato dal Ministero dell'istruzione.

2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, entro un congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con specifica autorizzazione al Ministero dell'istruzione al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto

a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato, nella domanda compilata on-line, dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.

4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalita' indicate nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.

## Art. 8

### Comunicazioni ai candidati e diario delle prove

1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove ed il relativo esito, e' effettuata attraverso la piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.

2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili, nelle modalita' sopra indicate, almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, all'interno dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.

## Art. 9

### Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata una commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali.

2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

3. Ciascuna commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e da uno o piu' componenti esperti di informatica.

4. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. Le commissioni e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneita' dei criteri di valutazione delle prove. Le commissioni definiscono in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale.

5. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

## Art. 10

### Fasi della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, si articola nelle seguenti fasi:

- a) eventuale prova preselettiva;
- b) prova scritta;
- c) prova orale.

2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso di competenze coerenti con i profili professionali oggetto del bando e l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni dei profili professionali medesimi.

3. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese note mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento di ciascuna di esse.

4. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un valido documento d'identita' e nel pieno rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19 in vigore, di cui verra' data informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.

5. L'assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso.

6. L'espletamento delle prove avverra' nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 previste dalle disposizioni vigenti e dai protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Nel corso delle prove ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, testi normativi, manuali, circolari, note ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. E' fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

8. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento delle prove verranno definite dalla commissione e fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.

9. L'ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.

## Art. 11

### Prova preselettiva

1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati, si renda necessario l'espletamento di una prova preselettiva, questa consistera', per tutti i codici di concorso, nella somministrazione di un test, da risolvere in un tempo predeterminato, composto da quesiti a risposta multipla di tipo attitudinale per la verifica della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e di cultura generale.

2. La prova verra' svolta con l'ausilio di strumenti informatici e digitali.

3. In ragione del numero di partecipanti, le prove preselettive potranno svolgersi presso sedi decentrate, per ambito regionale o interregionale e, ove necessario, in modo non contestuale, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove

somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. A tal fine, i candidati potranno essere suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella domanda di ammissione al concorso, secondo il seguente schema.

#### Parte di provvedimento in formato grafico

La scelta del suddetto ambito regionale non garantisce comunque ai candidati un collegamento automatico con la sede di svolgimento della prova e non costituisce una scelta dell'eventuale sede di destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria.

4. Il Ministero dell'istruzione può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.

5. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso di validità.

6. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.

7. All'esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta, in relazione a ciascun profilo professionale, un numero di candidati pari a sei volte i posti di cui al primo comma dell'art. 1. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione alla prova scritta, nonché tutti i candidati esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 3.

8. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva.

9. Gli elenchi dei candidati, stilati per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, con l'indicazione del punteggio conseguito e dell'ammissione alla prova scritta, vengono resi disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

10. L'ammissione alla prova scritta avviene con la più ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.

#### Art. 12

##### Prova scritta

1. L'avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo degli elenchi degli ammessi alla medesima prova e del diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sarà pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. In ragione del numero di partecipanti, la prova scritta potrà svolgersi presso sedi decentrate, per ambito regionale o interregionale e, ove necessario, in modo non contestuale, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. A tal fine, i candidati potranno essere suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella domanda di ammissione al concorso, secondo lo schema di cui al precedente art. 11.

3. Per tutti i codici di concorso la prova avrà una durata predeterminata e si svolgerà con l'ausilio di strumenti informatici e digitali. La prova consiste nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile

a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai



contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; h) contabilita' pubblica; i) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; l) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche;

codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale

a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) tipologie e modelli organizzativi; g) teorie manageriali, della conoscenza e dell'apprendimento organizzativo; h) teorie del cambiamento organizzativo e project management; i) pratiche di gestione organizzativa e descrizioni di ruoli, funzioni e strutture nonche' degli strumenti idonei per la descrizione di modelli e processi nella pubblica amministrazione; l) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche;

codice 03 - funzionario per la comunicazione e per l'informazione

a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) teoria e tecniche della comunicazione pubblica; g) comunicazione e marketing; h) normativa in materia di protezione dei dati personali; i) normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; l) pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della professione e strumenti operativi; m) legislazione relativa all'attivita' di informazione e comunicazione pubblica; n) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche;

codice 04 - funzionario informatico - statistico

a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) elementi di organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; g) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche; h) norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione; i) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all'elaborazione; l) metodologie e strumenti di Project Management, con particolare riferimento alla data science; m) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla Data Privacy; n) semantica ed ontologie per la gestione delle informazioni; o) Machine Learning e servizi cognitivi; p) Text Mining, Natural Language Processing; q) cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolare riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza; r) analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; s) tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di business; t) tecniche statistiche a supporto del Data Science.

4. Il Ministero dell'istruzione puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della prova scritta, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.

5. Alla prova scritta sara' attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).

6. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso di validita'.

7. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento della prova verranno definite dalla commissione e fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 1.

8. La correzione degli elaborati avviene con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali.

9. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, all'interno dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.

#### Art. 13

##### Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara' pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La prova orale, distinta per codice di concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle materie delle prove scritte. Nell'ambito della prova orale e', inoltre, previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese.

3. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comportera' l'esclusione dal concorso.

4. La prova orale potra' svolgersi in videoconferenza, garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Nell'avviso di cui al comma 1 saranno fornite specifiche indicazioni sulle modalita' di espletamento della prova, in osservanza delle misure anti-contagio da Covid 19.

5. Alla prova orale sara' attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).

6. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.

7. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

#### Art. 14

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito

1. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio.

2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal

giorno successivo a quello in cui e' stata data comunicazione dei risultati della prova orale, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e /o di preferenza elencati nell'art. 2 del presente bando, gia' espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, lettera r) e comma 8, lettera a), del predetto art. 2, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.

5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale e' formata la graduatoria definitiva di merito. Il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, al termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 3 ed all'art. 2 e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 2.

6. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, disponibile all'indirizzo <https://reclutamento.istruzione.it/> - raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

## Art. 15

### Costituzione del rapporto di lavoro

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.

2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione, nei profili professionali indicati all'art. 1, comma 1, area III, posizione economica F1, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente.

3. I vincitori vengono assegnati al Ministero dell'istruzione, nella sede di servizio, sulla base della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria, con riferimento ai posti disponibili di cui all'art. 1 del presente bando. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi.

4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume

servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

#### Art. 16

##### Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le richieste vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [dgruf@postacert.istruzione.it](mailto:dgruf@postacert.istruzione.it)

2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Ministero dell'istruzione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura concorsuale.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.

4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

5. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

#### Art. 17

##### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio c.d. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.

2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti lo svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonche' alle strutture del Ministero ed alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), in particolare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il diritto di limitare il trattamento per motivi illegittimi, il diritto alla portabilita' dei dati e di opposizione al trattamento degli stessi, nonche' il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso.

5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e

finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 - Roma.

6. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero dell'istruzione, - viale Trastevere n. 76/A - 00153 - Roma, nelle sue articolazioni organizzative, centrali e periferiche.

7. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero dell'istruzione e' contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@istruzione.it

#### Art. 18

##### Norme di salvaguardia

1. Il Ministero dell'istruzione si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare le assunzioni di personale.

2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.

3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' all'interno del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione.

Roma, 22 luglio 2021

Il Capo Dipartimento: Greco